



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 30/08/2024 Protocollo N° 0438528 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Peste suina africana (PSA) – Trasmissione Ordinanza del Commissario Straordinario N. 3/2024. Verifica misure di biosicurezza in allevamento suino.**

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle AULSS del Veneto: SSA, SIAOA, SIAPZ

Ai referenti PSA delle AULSS del Veneto

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria

e, p.c., Al Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria

Agli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Alla Direzione Sanitaria IZS delle Venezie

Al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della
Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Si trasmette in allegato, per opportuna informazione e quanto di competenza, l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste suina africana (PSA) n. 3/2024 "Peste suina africana (PSA): misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna".

In considerazione della situazione epidemiologica della malattia, caratterizzata da un aumento dei casi sia nei selvatici che nei suini domestici nel Nord Italia, con incremento del rischio di diffusione dell'epidemia verso la regione Veneto e, conseguentemente, con il rischio che il territorio regionale possa essere interessato da Zone di Restrizione (ZR) per PSA, si rappresenta quanto segue:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



1. Per quanto concerne l'**early warning** nei confronti della malattia sul territorio regionale, si rimanda alle indicazioni di cui alla ns. nota prot. n. 0434727 del 28/08/2024;
2. Relativamente alla prevenzione e controllo della introduzione/diffusione della malattia in allevamento, preme ribadire il ruolo fondamentale rappresentato dalla corretta e puntuale applicazione delle **misure di biosicurezza** di cui al D.M. 28/06/22. A tal riguardo, l'articolo 2 della allegata Ordinanza prevede misure particolarmente stringenti per quanto concerne i controlli da effettuare negli allevamenti di suini siti nelle ZR I, II e III e i provvedimenti conseguenti al rilievo, da parte delle AULSS, di carenze strutturali o gestionali "*non sanabili entro 15 giorni*", specialmente se queste riguardano i requisiti atti a garantire la netta separazione fisica e funzionale tra la zona sporca e pulita dell'allevamento.
Di ciò va tenuto particolarmente conto, in vista di un possibile coinvolgimento del nostro territorio nelle ZR per PSA.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 2, comma 2 dell'Ordinanza specifica che agli allevatori che non adempiono alle vigenti misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive, comprese le misure di biosicurezza, non spetti il riconoscimento dell'indennità ex L. 218/88 in caso di abbattimento degli animali.

Relativamente al territorio della Regione del Veneto, per quanto riguarda l'applicazione e verifica delle citate misure di biosicurezza, si sollecitano le SS.LL., ciascuna per quanto di propria competenza, a dar seguito a quanto indicato nelle nostre note prot. n. 0319909 del 2/07/24 e prot. n. 0351624 del 12/07/24, indirizzate rispettivamente alle OO.PP. e di categoria e ai Servizi Veterinari AULSS.

Stante la necessità di tenere costantemente monitorata la situazione relativa alle biosicurezze negli allevamenti suinicoli del Veneto e in vista di una riunione in materia di PSA con gli *stakeholders* regionali di prossima convocazione, si invitano le Az.ULSS ad inserire in CF tutti i controlli per biosicurezza finora effettuati entro il 13 settembre p.v.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 08.08.2024)

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali
m.brichese@regione.veneto.it

MASAF
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
f.bongiovanni@politicheagricole.it

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
gabientto.affarigenerali@governo.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
dupre.eugenio@minambiente.it
PNA@pec.minambiente.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

IIZZSS

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Dip. Protezione civile Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it
marco.leonardi@protezionecivile.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute
Comando Carabinieri Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
carabinieri@carabinieri.it
carabinieri@pec.carabinieri.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI
ANMVI
SIVEMP

E,p.c. Segreteria del Ministro

Ufficio di Gabinetto

Ex DFSAF Uff. 1,2,3,6 e 8
Ex DGISAN Uff. 2Uff. 2

Oggetto: Trasmissione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n.3/2024.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza n.3/2024, recante “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”, del Commissario Straordinario per la peste suina africana Dott. Giovanni Filippini.

Il presente invio effettuato ai fini dell'obbligo di comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge, 17 febbraio 2022, n.9, modificato dall'art.29 della legge, 10 agosto 2023, n.112.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si prega di darne massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Roma, 29/08/2024

Il Commissario alla Peste Suina Africana
*Dott. Giovanni Filippini**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 08.08.2024)

Ordinanza n.3/2024

Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

- Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri de l'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;
- Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, del 10 maggio 2024 concernente Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana. (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2024);
- Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
- Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

- Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022);
- Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
- Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
- Vista la comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSE") (C/2023/1504)»;
- Vista la nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione»;
- Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
- Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;
- Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia con gli ultimi focolai negli allevamenti delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sta assumendo un andamento sempre più preoccupante;
- Considerato che la trasmissione dell'infezione da un allevamento all'altro è conseguente soprattutto a movimenti incontrollati di persone e mezzi;
- Considerato che la diffusione del virus tra gli allevamenti è massimamente favorita dalla mancanza o carenza dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti sia strutturali che gestionali;
- Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure tese a contrastare il più efficacemente possibile la diffusione dell'infezione del virus della peste suina africana negli allevamenti delle regioni interessate;
- Visti i pareri del Centro di referenza nazionale per le pesti (Cerep) e del Centro Operativo Veterinario per l'Epidemiologia, Programmazione, Informazione e Analisi del Rischio (COVEPI) resi a seguito della riunione dell'Unità centrale di crisi tenutasi il giorno 28 agosto 2024;

Dispone:

Articolo 1
(Divieti)

1. Nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna è vietata ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l'allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello che dovranno avvenire alle condizioni di cui alla nota ex-DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024. Limitatamente agli allevamenti situati in zona di restrizione parte I, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sulla base della situazione epidemiologica, previo nulla osta del Commissario straordinario alla PSA, potranno autorizzare i servizi veterinari territorialmente competenti a consentire le movimentazioni da vita in deroga previa valutazione del rischio da effettuarsi di volta in volta e alle condizioni previste dalla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione».

2. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna è vietato l'accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni previste dalla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione».

3. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna è vietato l'ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente su motivata richiesta potrà autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti.

4. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna sono sospesi i controlli da parte del servizio veterinario territorialmente competente ad esclusione di quelli connessi con la gestione della emergenza PSA e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale.

5. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia -Romagna è vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi ad interventi a garanzia del benessere animale che andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territorialmente competente. Altri interventi tecnici e strutturali devono essere rimandati. Sono permessi limitati interventi di miglioramento della biosicurezza previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente a condizione che siano condotti nel rispetto delle condizioni di biosicurezza. Qualsiasi persona che accede all'allevamento deve indossare tute e calzari monouso all'ingresso dell'allevamento stesso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 h precedenti l'ingresso e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali. Tale impegno deve essere assicurato anche per le 48 h successive all'uscita dall'allevamento.

6. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia - Romagna è vietato l'ingresso di cani e di qualsiasi altra specie animale sia essa da compagnia o da reddito.

7. Nei casi consentiti dalla presente ordinanza, negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia - Romagna è obbligatorio che gli operatori del trasporto degli animali utilizzino esclusivamente dispositivi monouso (calzari, tuta, guanti) forniti dall'allevatore al momento dell'uscita del conducente dall'abitacolo dell'automezzo, detti dispositivi dopo l'utilizzo dovranno essere lasciati in allevamento per il conseguente smaltimento.

8. Nei comuni ricompresi nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia - Romagna sono vietate mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione in presenza di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo.

Articolo 2

(Verifica condizioni di biosicurezza)

1. I servizi veterinari territorialmente competenti effettuano la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiornano le check list di biosicurezza degli allevamenti secondo una programmazione dei controlli basata sull'analisi del rischio (ClassyFarm). Negli allevamenti presenti all'interno delle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni

Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna dovrà essere verificato il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata al più tardi entro un mese dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche con il supporto di personale di altri territori. In particolare in questi allevamenti si dovrà verificare se l'applicazione di tali requisiti nella specifica realtà aziendale consente di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento. Nell'esecuzione di tali controlli dovrà essere prestata la massima attenzione ad evitare eventuale diffusione del virus utilizzando quando possibile personale dedicato in riferimento al livello di rischio della zona di restrizione.

2. Negli allevamenti situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna in cui sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni il servizio veterinario territorialmente competente dispone lo svuotamento degli stabilimenti secondo un programma di macellazione o in alternativa di abbattimento che non deve prolungarsi oltre i 21 giorni dalla disposizione del servizio veterinario territorialmente competente. Nel caso in cui lo svuotamento viene effettuato tramite abbattimento degli animali non sarà dato seguito all'indennizzo ai sensi della legge 218/88 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili.

3. Negli allevamenti situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna in cui sia stato individuato un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il servizio veterinario territorialmente competente può disporre l'abbattimento preventivo degli animali presenti come previsto dall'articolo 7, comma 4 del reg. (UE) 2020/687.

La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino al 30 settembre 2024 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29/08/2024

Il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana
Dott. Giovanni Filippini